

ARAN - Decreto interministeriale 22.12.2012

Nella G.U. n. 37 del 13/2/2013 è stato pubblicato - in attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 24 lett. a) della legge n. 92 del 28/6/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) che ha introdotto l'istituto del congedo obbligatorio e facoltativo del padre – il decreto 22 dicembre 2012: “Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo”.

Il decreto prevede che il giorno di congedo obbligatorio per il padre, si sommi a quelli della madre, mentre i due giorni di congedo facoltativo sono alternativi a quelli della madre, che rinuncerà quindi a due dei suoi giorni di congedo. Tale disciplina si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in risposta ad un quesito, ha chiarito che le nuove norme sul congedo parentale per ora non si applicano ai dipendenti pubblici "in quanto tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione. Pertanto per i dipendenti pubblici rimangono in vigore gli istituti disciplinati nel d.lgs. 151/2001 e nei contratti collettivi nazionali di comparto".